

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI, nonché nella successiva camera di consiglio, tenutasi in data 11/12/2019, a seguito di riconvocazione del Collegio;

Rilevato che:

- in controversia relativa ad impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo emesso per il recupero del credito portato da sedici cartelle di pagamento precedentemente notificate, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando che tra la notifica della prima cartella di pagamento, effettuata in data 03/07/2001, e la notifica del preavviso impugnato, non era decorso il termine prescrizionale decennale;

- avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso;

- sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 *bis* cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Considerato che:

Va preliminarmente rilevato d'ufficio il difetto di procura del difensore della parte ricorrente.

Invero, il ricorso risulta privo di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c., in quanto il mandato contenuto in foglio separato spillato di seguito al ricorso per cassazione, non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata né reca alcuna data, ma la stessa si riferisce ad una procura conferita per "ogni fase e grado del presente giudizio" con un tenore incompatibile con l'esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima.

Questa Corte, infatti, ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio

Corte di Cassazione - Sezione I - Ufficio

R

separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. n. 28146 del 2018; conf. Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 del 2005; Cass. n. 23381 del 2004).

Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso, che rende superfluo esaminare ed addirittura riferire il mezzo di cassazione proposto dal ricorrente.

Va, altresì, rilevato d'ufficio, l'inammissibilità del controricorso perché proposto dall'Agenzia delle entrate - Riscossione con il ministero di un avvocato del libero foro.

Invero, le Sezioni unite di questa Corte nella recente sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019 hanno affermato i seguenti principi di diritto:

«impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvale:

- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,

ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit.,

- di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del

medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»;

«quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità».

Orbene, precisato che il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione», al punto 3.4.1, che l'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nelle «liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria», e che nella specie non vengono in rilievo «questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici», né è stato dedotto e provato che l'Avvocatura erariale non sia stata disponibile ad assumere il patrocinio, è imprescindibile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'ADER.

L'esito del giudizio costituisce motivo di integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara inammissibili il ricorso ed il controricorso e compensa le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma in data 11/12/2019

Digitized by Google